

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n.12 del 18 dicembre 2006

Riunione del 13 dicembre 2006

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli
Componenti: Avv. Costanza Acciai (Relatore)
Avv. Thomas Martone

CAF 6/06/07 - Appello della società Più Volley Vicenza avverso la decisione della Commissione Tesseramento Atleti Serie A affissa il 18 ottobre 2006 – scioglimento del vincolo atleta Stefania Okaka.

Con ricorso a questa Commissione di Appello, la Società Piusport Vicenza, in persona del proprio Legale Rappresentante Ing. Luigi Coviello, a ministero dell'Avv. Michele Dalla Negra, ha impugnato la decisione resa dalla Commissione Tesseramento Atleti, affissa all'albo in data 18 ottobre 2006, con deposito delle motivazioni in data 24 ottobre 2006, con la quale la stessa Commissione, in accoglimento del ricorso presentato dall'atleta Nneka Stefania OKAKA, minore, unitamente ai genitori esercenti la potestà parentale Chuma Austin OKAKA e Chio Doris AZIKIWE, a ministero dell'Avv. Enrico Cassi, al fine di ottenere lo svincolo coattivo dalla Società odierna ricorrente, disponeva lo scioglimento del vincolo per causa non imputabile al sodalizio e, quindi, subordinava l'efficacia della pronuncia al versamento di un indennizzo pari ad € 7.000,00 fermo restando l'impegno dell'atleta con il Club Italia per la stagione 2006/2007.

I motivi di doglianza, sinteticamente, si articolavano come segue:

- 1) incompetenza della Commissione Tesseramento Atleti Serie A a pronunciare in merito allo scioglimento del vincolo di un'atleta che, di fatto, come la OKAKA militava, stante l'impegno con il Club Italia, nel campionato nazionale di serie B;
- 2) omesso rispetto del termine, previsto per gli atleti di serie A, entro il quale attivare la procedura di contestazione, ovverosia il 13 luglio 2006;
- 3) violazione dell'art. 35 comma II R.A.T. per aver l'atleta partecipato ad una Rappresentativa Nazionale sia nella stagione sportiva 2006/07 sia in quella precedente (2005/06);
- 4) improcedibilità del ricorso per carenza di motivazione nella richiesta di svincolo ovvero inaccoglibilità ed irricevibilità delle motivazioni addotte consistenti nella mera esplicitazione dell'esigenza dell'atleta di "riunirsi (o quanto meno avvicinarsi) al proprio nucleo familiare";
- 5) creazione di un'anomala situazione di assenza di vincolo sportivo, incompatibile con il mantenimento dell'impegno con il Club Italia;
- 6) erronea interpretazione degli obblighi di vincolo assunti tra sodalizio e atleta;
- 7) inconsistenza dell'indennizzo per lo svincolo.

Resisteva, depositando memoria sottoscritta dall'Avv. Cassi, l'atleta, chiedendo la reiezione dell'appello. In particolare la difesa dell'appellata eccepiva l'inammissibilità dell'appello sotto il profilo della irricevibilità dei motivi in rito ex art. 90 n. 1 R. Giur. nonché sotto il profilo della novità delle domande di merito non proposte nel precedente grado di giudizio, nel quale, peraltro, la odierna appellante si era costituita, pur rinunciando alla facoltà di presentare memorie, sollevando rilievi differenti da quelli proposti con l'appello. Sulle domande indicate come nuove l'appellata dichiarava di non accettare il contraddittorio.

Ritiene, questa Commissione di dover preliminarmente esaminare le eccezioni concernenti l'ammissibilità e ricevibilità dell'appello e dei suoi motivi.(1), 2) e 4)).

Indubbiamente, il testo dell'art. 90 R. Giur. limita la possibilità di sollevare eccezioni di rito al solo primo grado di giudizio, riservando all'impugnazione "*i motivi sostanziali*" ovvero le doglianze dirette a far valere "*violazioni del diritto di difesa verificatesi nel procedimento di prima istanza*". Allo stesso rigore appare ispirato il terzo alinea della norma in questione, che stabilisce l'improponibilità di nuove domande.

Sotto il primo profilo sembrano senz'altro non rientrare fra i motivi "sostanziali" le eccezioni (sollevate per la prima volta in grado di appello) riguardanti la competenza della CTA Serie A; la tempestività dell'avvio della procedura di contestazione; la dedotta carenza di motivazione della lettera raccomandata a.r. in data 25.7.2006 allegata sub 4 al ricorso (4)). Dubbia, invero, appare la qualificazione della eccezione concernente la "Improcedibilità, irricevibilità, ed inaccogliabilità" delle motivazioni addotte dall'atleta a sostegno della richiesta di svincolo per giusta causa, attenendo la stessa alla valutazione del "motivo" dedotto piuttosto che alla forma della deduzione. Peraltro, sotto tale profilo, deve concludersi che la richiesta di svincolo per "ricongiungimento" col nucleo familiare dell'atleta minorenni consenta ed abbia consentito al sodalizio di svolgere compiutamente le proprie difese nel merito e, come tale, sia correttamente proposta.

In merito agli altri motivi di doglianza, si tratterà quindi di stabilirne la novità o meno rispetto alle eccezioni sollevate in primo grado dalla Difesa del sodalizio nonché sulla base delle deduzioni scritte presentate dalla stessa alla riunione del 13 dicembre 2006.

Quanto all'eccezione concernente la partecipazione dell'atleta a rappresentative "nazionali"(3)), dal verbale dell'udienza tenutasi dinanzi la CTA in data 6.10.2006, acquisito d'ufficio agli atti del procedimento e trasmesso preventivamente alle parti come da ordinanza 30.11.2006, risulta che - effettivamente - le eccezioni sollevate in primo grado dal sodalizio appellante abbiano riguardato esclusivamente la partecipazione dell'atleta al Club Italia e il suo impiego nella Rappresentativa Nazionale nella stagione (2006/07) *successiva* a quella al termine della quale è stato richiesto lo scioglimento del vincolo (2005/06).

Potrebbe, invero, sussistere il dubbio circa la novità della domanda/eccezione della quale rimangono identici sia il *petitum* (inammissibilità della richiesta di svincolo ex art. 35 RTA) sia la *causa petendi* (partecipazione dell'atleta a Rappresentative Nazionali).

E' bene rilevare in proposito che questa Commissione ritiene di condividere l'orientamento espresso dalla Magistratura Ordinaria attraverso pronunzie anche molto recenti, in base alle quali "*A norma dell'art. 345 cod. proc. civ. non è configurabile come domanda nuova in appello quella con cui non vengano mutati il bene della vita richiesto, ossia il "petitum", nè i fatti posti a base della domanda, ossia la "causa petendi", ma solo la qualificazione giuridica di questi ultimi*"(Cass. civ., Sez. III, 06/03/2006, n. 4804).

Orbene, nel caso che ne occupa, è proprio uno dei "fatti" posti a base della domanda (partecipazione con la Nazionale nella stagione sportiva 2005/06 al Torneo 8 Nazioni in Belgio [20-24 luglio 2005] e "a tutte le partite ufficiali e non [...] dall'aprile-maggio 2006") a trovare nuovo ingresso nel presente grado di appello.

Ad ogni buon conto, pur a voler prescindere dalla palese "*novità*" della domanda/eccezione nel senso anzidetto e senza per questo poter entrare nel merito della stessa (dovendosi peraltro

constatare che, dalla documentazione in atti, emerge che l'atleta è divenuta cittadina italiana in epoca certamente successiva al 16 marzo 2006) questa Commissione non può non rilevare che ogni "accertamento" al riguardo (tale dovendosi considerare l'acquisizione ad istanza di parte di informative e/o documenti presso i competenti Uffici Federali, in virtù di quanto stabilito dalla Corte Federale FIPAV - all'epoca presieduta dal Dott. Luigi De Ficchy - con sentenza C.U. n. 7 del 4.6.2004) resterebbe precluso ex art. 90 n. 3 R. Giur., per il quale, in grado di appello, le parti possono proporre nuove prove o richiedere ulteriori accertamenti unicamente quando la necessità sia emersa successivamente alla conclusione del giudizio di primo grado. Condizione, quest'ultima, non dedotta e neppure ricorrente nel caso di specie.

Fermo quindi restando il giudizio della CTA di primo grado in ordine al carattere ed alle finalità del "Club Italia", che questa Commissione condivide e fa proprio, e rimanendo irrilevante la partecipazione della OKAKA alla rappresentativa Nazionale juniores per la stagione sportiva *successiva* a quella nella quale è stato richiesto lo scioglimento del vincolo (2006/07), il motivo in esame non merita accoglimento.

Sulla valutazione della "giusta causa" (4) di scioglimento del vincolo, la CAF ritiene di condividere le considerazioni della Commissione di primo grado in merito alla tutela dell'interesse alla coesione familiare, soprattutto di atleti minori, pur nella considerazione dell'interesse sportivo, che non potrebbe non risultare pregiudicato da situazioni di forzatura che, alla lunga, andrebbero ad incidere negativamente sul rendimento stesso dell'atleta e sul suo attaccamento allo sport. Si ritiene appartenga alla sfera del notorio, pur a dispetto delle in equivoche produzioni documentali in atti, che - al di là delle risultanze anagrafiche - il fratello, la madre e il padre dell'atleta vivano stabilmente, per motivi di lavoro, nella città di Roma.

Riguardo ai residui motivi di doglianza, (5) questa Commissione reputa che il mantenimento degli impegni con il Club Italia, non sia affatto inficiato dalla possibilità concessa all'atleta di procedere al proprio svincolo dal sodalizio, evidentemente preordinato ad un nuovo tesseramento, ed eventualmente impedito esclusivamente dalla mancanza di tesseramento presso un sodalizio diverso.

Sul punto concernente gli accordi stipulati tra le parti (6) si ritiene di condividere il giudizio di primo grado in merito alla irrilevanza, ai fini del decidere, dell'interpretazione delle scritture private *inter partes*, per giurisprudenza costante degli Organi Giurisdizionali Federali, insuscettibili di modificare o di incidere in alcun modo sulle normative in materia di vincolo sportivo.

Per quel che attiene infine all'eccepita "inconsistenza" dell'indennizzo (7) determinato, con congrua e logica motivazione dalla CTA di primo grado, in difetto di deduzioni o chiarimenti idonei a comprovare la necessità di una diversa determinazione dell'ammontare (il ricorso in appello si limita a definire "inconsistente" l'indennizzo liquidato senza indicare i motivi della doglianza), questa Commissione non può che confermare, anche sul punto, la decisione impugnata.

P.Q.M.

La CAF respinge l'appello e, per l'effetto conferma integralmente la sentenza 18-24 ottobre 2006 della Commissione Tesseramento Atleti Serie A.
Dispone l'incameramento della relativa tassa.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 18.12.2006